

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN
“SISTEMA DI INTERVENTI A FILIERA A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE
DEL TERRITORIO VAL D’ADIGE”

CUP: D21H25000060002 - CIG: _____

Tra

il Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale

e

il Soggetto gestore.....

PREMESSO CHE:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 18.12.2024, n. 135 e successive variazioni, prevede all'interno dell'area strategica *“Siamo comunità”* l'obiettivo di *“Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità e partecipazione”* e l'obiettivo operativo *“Sostenere i processi di interazione e di integrazione in ambito sociale, socio-assistenziale e socio-sanitario, finalizzati ad offrire risposte integrate ai bisogni complessi delle persone e delle comunità”*;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 11.03.2025, il Comune di Trento ha inteso individuare, tramite procedura collaborativa, un soggetto autorizzato e accreditato ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.p. 13/2007 e degli artt.

4 e 6 del d.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg, per l'aggregazione funzionale "Età anziana ambito semiresidenziale", a cui concedere un contributo ai sensi dell'art. 36 bis della L.p. 13/2007 per la gestione degli attuali Centri servizi per anziani di via S. Giovanni Bosco e di via S. Anna (Gardolo) mediante un modello organizzativo diffuso che prevede, all'interno di un sistema integrato, attività diversificate in base ai bisogni, garantendo maggiori opportunità di partecipazione alle persone ed il coinvolgimento della rete di soggetti pubblici e privati presenti sull'intero territorio cittadino;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 28.04.2025 è stata approvata la documentazione necessaria per l'istruttoria della procedura collaborativa denominata "Sistema di interventi a filiera a favore delle persone anziane del Territorio Val d'Adige";
- con il bando del 28.04.2025, prot. n. 127067 l'Amministrazione ha reso note le condizioni di selezione e di svolgimento dell'attività sovvenzionata;
- a seguito di detta selezione con determinazione della Dirigente del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/_____ del _____ è stata selezionata la proposta progettuale presentata da _____.

tutto ciò premesso, fra le parti sopra nominate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e obiettivi generali del servizio

1. La presente convenzione è da considerarsi quale accordo ai sensi dell'art. 28 della L.p. 23/1992 e dell'art. 3, comma 2, della L.p. 13/2007 ed ha per oggetto la realizzazione del servizio "Sistema di interventi a filiera a favore delle persone anziane del Territorio Val d'Adige" (di seguito servizio).
2. La configurazione del servizio contempla caratteristiche proprie dei servizi semiresidenziali e di contesto per anziani e dei servizi territoriali, previsti ai punti

3.10, 3.20 e 5.1 del Catalogo dei servizi socio assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2137 del 23 dicembre 2024.

3. Il servizio prevede un insieme di iniziative, interventi e attività tra loro coordinati e integrati in un'unica gestione strategica a filiera in una dimensione di prossimità, e risulta articolato in quattro ambiti di intervento:

1. Centro servizi anziani presso le sedi di via S. Giovanni Bosco e via S. Anna (Gardolo)
2. Centro servizi anziani diffuso
3. Centro servizi anziani integrato diffuso
4. Pronto P.I.A. - Persone Insieme per gli Anziani.

4. Il "sistema di interventi a filiera" è orientato al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:

- promuovere l'invecchiamento attivo attraverso la promozione della salute, e la coesione sociale, mantenendo il livello più alto possibile di benessere delle persone anziane, supportando le loro famiglie;
- prevenire l'isolamento sociale e la solitudine delle persone anziane e fragili;
- favorire la coesione sociale, supportare reti di sostegno e servizi di prossimità, stringendo rapporti di collaborazione con le risorse esistenti sul territorio per incrementare la generatività delle comunità e la coesione sociale;
- rafforzare il senso di appartenenza e di radicamento al territorio con strategie partecipative e responsabilizzazione dei cittadini;
- sostenere la cura familiare e le reti di prossimità;
- valorizzare un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, la partecipazione e l'attivazione delle risorse locali: singoli cittadini, istituzioni locali, organizzazioni del territorio in una logica di inclusione;

- valorizzazione del volontariato come metodo per favorire la partecipazione e la promozione del ruolo sociale del cittadino anziano.
5. Quanto previsto nella presente convenzione, nel documento “Elementi minimi essenziali per la progettazione di un sistema di interventi a filiera a favore delle persone anziane del Territorio Val d’Adige” (Allegato 1.2 al Bando della procedura) e nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura costituiscono gli obblighi di servizio pubblico in capo al Soggetto gestore.

Art. 2 - Durata

1. Il servizio di cui alla presente convenzione decorre dal giorno 1 settembre 2025 ad eccezione delle attività di cui al comma 2., e termina il 31 dicembre 2028.
2. Le attività previste per l’ambito d’intervento “Centro servizi anziani integrato diffuso” e l’attività di trasporto per cicli di cura continuativi con l’intervento “Pronto P.I.A. - Persone Insieme per gli Anziani” decorrono dal 01.01.2026.
3. La durata del servizio è prorogabile per ulteriori due anni (fino al 31 dicembre 2030) previa valutazione del Servizio Welfare e Coesione sociale in merito al livello di rispondenza degli interventi ai bisogni delle persone e del territorio, nonché all’opportunità di individuare modalità differenti di affidamento/finanziamento. L’eventuale proroga è comunicata al Soggetto gestore entro il 30 giugno 2028.

Art. 3 - Beneficiari del servizio

1. Destinatari e beneficiari del servizio sono prevalentemente persone di età superiore ai 64 anni, residenti nel Territorio Val d’Adige (che comprende i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme). Occasionalmente e/o in presenza di specifiche esigenze, il servizio può rivolgersi anche a persone adulte, nonché a persone adulte e anziane non residenti sul Territorio.
2. Il Soggetto gestore, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile attiva,

ove necessario, un sistema trasparente di rotazione, anche mediante la predisposizione di criteri di accesso secondo una logica di equità.

Art. 4 Messa a disposizione di immobili e attrezzature

1. Il Comune mette a disposizione del Soggetto gestore del servizio, ai sensi degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile, a titolo gratuito e per la durata del servizio, i seguenti immobili che dispongono anche di locali idonei per le attività di cura della persona (barbiere, parrucchiere e pedicure e manicure estetico) e per le attività di back office-segreteria:
 - i locali al piano seminterrato e parte del terzo piano dell'immobile sito in via S. Giovanni Bosco, 12 (p.ed. 1284/5 C.C. Trento) e la superficie esterna di pertinenza;
 - il piano terra del complesso immobiliare denominato "Palazzo Crivelli" sito in via S. Anna, 5/A a Gardolo (p.ed 89 sub. 2 in C.C. Gardolo).
2. Il Comune mette altresì a disposizione del Soggetto gestore il mobilio, gli oggetti di arredamento e i macchinari presenti presso le strutture di cui al comma 1., come da apposito inventario che sarà consegnato all'avvio dell'attività.
3. Al termine della gestione del servizio gli immobili, il mobilio, gli oggetti di arredamento e i macchinari di cui ai precedenti commi dovranno essere restituiti al Comune in buono stato, salvo il naturale deperimento per il normale uso degli stessi. Verrà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti.
4. La responsabilità civile verso terzi connessa alla detenzione dei beni mobili e immobili messi a disposizione dal Comune è assunta in capo al Soggetto gestore.
5. Sono a carico del Comune:
 - le spese condominiali ove previste
 - le spese per la fornitura di acqua, luce, gas e riscaldamento

- le spese di manutenzione straordinaria e sostituzione dei beni mobili e immobili (per il tramite della proprietà per l'immobile di via S. Giovanni Bosco).
6. Sono a carico del Soggetto gestore le spese per le pulizie e la manutenzione ordinaria degli immobili, del mobilio, degli oggetti di arredamento e delle attrezzature messi a disposizione dal Comune e quelle per le linee telefoniche e i collegamenti internet, compresa l'installazione delle relative utenze.
 7. Il Soggetto gestore è tenuto a comunicare tempestivamente (non oltre le 24 ore dalla rilevazione) al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari. In caso di omessa comunicazione sarà addebitato al Soggetto gestore il costo dell'intervento e restano a suo carico i danni subiti dal personale, utenti e terzi.
 8. Il Soggetto gestore è altresì tenuto a sostituire il mobilio, gli oggetti da arredamento e i macchinari messi a disposizione dal Comune qualora il loro deterioramento sia dovuto a negligenza, imperizia o incuria nella conservazione o nell'utilizzo degli stessi.
 9. Sulla base della programmazione degli interventi del Centro servizi anziani diffuso e Centro servizi anziani integrato diffuso, periodicamente calendarizzata dal Soggetto gestore, il Servizio Welfare e Coesione sociale richiede l'utilizzo di sale e spazi pubblici comunali per lo svolgimento delle attività pianificate sul territorio.
 10. Il Soggetto gestore può altresì utilizzare ulteriori sedi dislocate nel Territorio Val d'Adige per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione, assumendo a proprio carico le relative spese di gestione.

Art. 5 - Gruppo di regia

1. Viene istituito un Gruppo di regia paritetico allo scopo di monitorare e valutare lo sviluppo e l'evoluzione del sistema di interventi a filiera nei confronti delle persone

anziane, i risultati raggiunti, nonché concordare gli elementi della relazione illustrativa dell'attività svolta e i dati e i contenuti dei report di cui al successivo comma 4. da presentare da parte del Soggetto gestore.

2. Fanno parte del Gruppo di regia 2 referenti del Soggetto gestore e 2 referenti del Servizio Welfare e Coesione sociale (individuati e designati dalla dirigente del Servizio). Potranno partecipare al Gruppo di regia persone con età superiore ai 64 anni coinvolte nei servizi (peer to peer o esperto per esperienza/senior mentoring) su invito del Gruppo di regia stesso.
3. Il Gruppo di regia si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.
4. Nel primo incontro del Gruppo di regia, da fissare entro il mese di ottobre 2025, vengono individuati i dati e i contenuti dei report che il Soggetto gestore si impegna a presentare al termine di ogni quadrimestre, come previsto dall'art. 14, comma 3, ai fini del monitoraggio delle attività e dei beneficiari del servizio, sulla base di quanto previsto nella proposta progettuale presentata.
5. Il Gruppo di regia esercita altresì funzioni di indirizzo strategico volte ad attuare eventuali modifiche alla pianificazione/organizzazione delle attività, a parità di risorse messe a disposizione dal Comune o con risorse reperite dal Soggetto gestore.
6. L'attività del Gruppo di regia è soggetta a verbalizzazione.

Art. 6 - Risorse di personale, trattamento, requisiti

1. Per lo svolgimento delle attività del servizio, il Soggetto gestore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con il Comune, si avvarrà di personale, possibilmente di entrambi i sessi, in numero idoneo a consentire la realizzazione del servizio così come delineato nel documento "Elementi minimi essenziali per la progettazione di un sistema di interventi a filiera a favore delle persone anziane del Territorio Val d'Adige"

(Allegato 1.2 al Bando della procedura) e declinato nella proposta progettuale del Soggetto gestore.

2. Il Soggetto gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Fermo quanto stabilito al comma 1., ad esclusione del personale a cui si applica la clausola sociale di cui all'art. 7, il Soggetto gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto gestore assicura l'idonea formazione e l'aggiornamento del personale in coerenza con il settore specifico dell'attività e un'adeguata attività di vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale dello stesso.
5. Il Soggetto gestore garantisce la continuità delle attività provvedendo quanto prima alla sostituzione del personale, compreso il coordinatore, assente per malattia, ferie o altro impedimento, con personale di pari qualifica professionale.
6. Il Soggetto gestore trasmette al Servizio Welfare e Coesione sociale entro quindici giorni dall'avvio del servizio e ogni qualvolta intervengano modifiche, l'elenco nominativo aggiornato del personale, diviso per qualifica/inquadramento professionale, con il relativo monte ore complessivo di servizio assegnato.

Art. 7 - Clausola sociale

1. In caso di subingresso nella realizzazione del servizio, il Soggetto gestore garantisce la continuità dei rapporti di lavoro in essere per il personale impiegato alla data del 28.02.2025 con riferimento al personale dedicato di cui alla "tabella A" pubblicata unitamente al bando, applicando per analogia e per quanto

compatibili le procedure previste dai commi 4 e ss. dell'art. 32 della L.p. 2/2016.

2. In ogni caso la clausola sociale viene applicata limitatamente alle figure professionali necessarie per assicurare la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione e dall'allegato progetto del Soggetto gestore.

Art. 8 - Volontari e ulteriori figure

1. In ragione delle finalità generali e degli obiettivi specifici del servizio il Soggetto gestore può avvalersi anche dell'apporto di volontari (soci e non soci). Ai volontari deve essere assicurata specifica preparazione per le attività cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, dalle normative sulla privacy, sulla sicurezza sul lavoro ed ogni altra disposizione di cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto gestore garantisce, inoltre, che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato, si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto della presente convenzione. La documentazione relativa ai volontari coinvolti nel servizio (nomi, qualifiche, ore d'impegno) è conservata dal Soggetto gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte del Comune.
3. Il Soggetto gestore può avvalersi di altre persone esterne, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno svolgere attività inerenti il servizio a seguito di adeguata formazione.

Art. 9 - Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune di Trento, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, concede al Soggetto gestore un contributo fissato nell'importo massimo di

Euro 1.335.500,00 (unmilione trecentotrentacinquemilacinquecento/00) per l'intera durata della presente convenzione, pari al massimo al 90% del totale delle spese ammesse e effettivamente sostenute secondo quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 13 del bando, fermo restando i seguenti limiti annuali:

Periodo	Contributo massimo
Dal 1 settembre al 31 dicembre 2025	€ 117.500,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026	€ 406.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027	€ 406.000,00
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2028	€ 406.000,00

Non è ammessa alcuna compensazione tra le annualità.

2. Resta a carico del Soggetto gestore – a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del servizio – una quota minima pari al 10% del totale delle spese ammesse e sostenute.
3. Il contributo di cui al comma 1. può essere maggiorato alle condizioni previste all'art. 17.
4. Il contributo concesso su base annua viene erogato fino ad un importo pari all'85%, nell'anno di competenza, suddiviso in 3 (tre) ratei anticipati come descritto al comma 5. La quota a saldo viene erogata nell'anno successivo a seguito di rendicontazione.
5. Per l'erogazione dei ratei anticipati e del saldo finale del contributo annuo il Soggetto gestore presenta al Servizio Welfare e Coesione sociale, alle scadenze di seguito indicate, una specifica domanda di liquidazione e la seguente documentazione firmate dal legale rappresentante:

Ratei	Entità	Scadenza	Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione
1° rateo	85% del contributo annuo	dopo 1 settembre 2025	- dichiarazione di avvio dell'attività
1° rateo	35% del contributo annuo	dopo 1 gennaio (2026-2027-2028)	- dichiarazione di continuazione dell'attività - timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel quadrimestre precedente (set-dic) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata
2° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1 maggio (2026-2027-2028)	- timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel quadrimestre precedente (gen-apr) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata
3° rateo	25% del contributo annuo	dopo 1 settembre (2026-2027-2028)	- timesheet delle ore di servizio svolte mensilmente da ciascun operatore nel quadrimestre precedente (mag-ago) - bonifici attestanti il pagamento degli stipendi e schema riassuntivo con l'indicazione del pro-quota da imputare all'attività finanziata
saldo finale	l'importo è determinato in base al disavanzo ammissibile a rendiconto dedotti gli acconti erogati in precedenza	entro il 30 giugno (2026-2027-2028-2029)	- rendiconto dell'esercizio precedente - relazione finanziaria a commento delle voci di entrata/spesa del rendiconto - relazione illustrativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente (da elaborare anche sulla base degli elementi individuati nel Gruppo di regia di cui all'art. 5 dello schema di convenzione) - la documentazione di cui al comma 8. <u>NB.</u> <u>nell'anno successivo a quello di scadenza della convenzione oltre alla documentazione di cui sopra, devono essere presentati anche i timesheet del personale riferiti all'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente (settembre-dicembre)</u>

6. Ai fini della liquidazione dei ratei di acconto previsti in corso d'anno, il Servizio Welfare e Coesione sociale verifica che siano stati trasmessi i report quadrimestrali di cui all'art. 14, comma 3. della presente convenzione. Per la

liquidazione del terzo rateo di acconto verifica altresì che risultino effettuati e verbalizzati almeno due incontri del Gruppo di regia di cui all'art. 5.

7. In sede di domanda di liquidazione del terzo rateo il Soggetto gestore, valutato l'andamento delle spese sostenute e delle entrate realizzate, può chiedere una riduzione della percentuale di contributo da liquidare in acconto, al fine di evitare la restituzione a saldo di somme erogate in eccedenza aumentate degli interessi come disciplinato al comma 10.
8. In sede di rendicontazione per l'erogazione del saldo finale, il Soggetto gestore è tenuto a produrre la seguente documentazione riepilogata in appositi prospetti per voci di spesa riportanti gli estremi dei documenti contabili (data/numero), l'importo della spesa sostenuta ed eventualmente la sua natura (se non direttamente desumibile nel giustificativo di spesa):

a) Spese direttamente riconducibili al servizio:

a.1) spese per il personale dipendente impiegato nell'attività:

- la tabella di cui all'Allegato H) riportante per ogni unità di personale impiegato nel servizio il costo aziendale annuo (dato dalla sommatoria delle relative voci di costo: retribuzione lorda, oneri sociali, t.f.r., altre voci), le ore effettivamente lavorate, il costo orario (costo aziendale/ore lavorate), le ore svolte per l'attività finanziata e la quota di costo da finanziare (ore svolte * costo orario);
- F24 ed eventuale dichiarazione della quota di costo imputabile all'attività finanziata.

a.2) altre spese dirette:

- acquisti di materiale, generi di consumo, attrezzature, spese per utenze, trasporti, servizi, consulenze ecc.: PDF della documentazione (fatture,

bollette, documenti di viaggio o contabili di valore equivalente) a comprova della natura e dell'entità della spesa sostenuta e le relative quietanze di pagamento

- assicurazioni: quietanze di pagamento
- ammortamenti: copia libro cespiti con evidenza beni oggetto del finanziamento.
- rimborsi spese (es. trasferte): moduli sottoscritti dai dipendenti, riportanti la descrizione analitica delle spese chieste a rimborso e quietanze di pagamento per le spese vive esibite (es. ristoranti, pedaggi). I rimborsi chilometrici dovranno documentare spostamenti pertinenti l'attività svolta e saranno riconosciuti nei limiti delle tariffe previste dalle tabelle ACI.

b) spese generali (max 12% delle spese dirette): un prospetto che, sulla base del metodo utilizzato per la ripartizione dichiarato nella relazione illustrativa a commento del piano economico, illustri per ogni macro-voce di costo riconducibile a tale aggregazione, la spesa annua contabilizzata nel bilancio generale dell'Ente e la quota-parte imputata all'attività finanziata (Allegato I).

Il Comune si riserva di richiedere, ai fini di un controllo a campione, la documentazione probatoria delle spese di cui ai punti a.1) e b) .

9. Se in sede di rendicontazione del contributo concesso su base annua (periodo settembre/dicembre per anno 2025), il disavanzo di gestione dell'attività finanziata - dato dalla differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e il totale delle entrate conseguite e correlate al servizio - risulta superiore ai limiti di contributo stabiliti al comma 1., l'importo del contributo rimane invariato; qualora il disavanzo di gestione risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto gestore non consegua alcun utile.

10. Qualora risulti già erogata in acconto una somma superiore al contributo annuo effettivo da corrispondere a rendiconto si provvede al recupero del maggior importo già liquidato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito del Comune sino alla data dell'effettivo versamento.
11. Il Servizio Welfare e Coesione sociale può in ogni caso chiedere in qualsiasi momento chiarimenti e specificazioni in merito alle spese sostenute nel corso dell'esecuzione del servizio.
12. Il Gruppo di regia di cui all'art. 5 potrà valutare - in termini di costi e benefici - di rivedere le modalità di rendicontazione di cui ai punti precedenti, sulla base di quanto previsto da specifiche Linee guida approvate a livello nazionale o provinciale per la rendicontazione dei servizi finanziati tramite contributo.

Art. 10 - Modalità di pagamento

1. Il Servizio Welfare e Coesione sociale dispone la liquidazione dei ratei di pagamento in acconto e del rateo a saldo sul contributo annuale, previa acquisizione del DURC, rispettivamente entro 20 giorni ed entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 9.
2. I ratei di finanziamento sono pagati entro 30 giorni dalla trasmissione della disposizione di liquidazione al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali.

Art. 11 - Obblighi assicurativi e di sicurezza

1. Il Soggetto gestore, in relazione agli obblighi assunti con la presente convenzione, è responsabile in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone e cose dello stesso, di terzi e del Comune.
2. Il Soggetto gestore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del personale che a qualsiasi titolo verrà dedicato all'esercizio delle attività previste dal servizio; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

3. A tale scopo si dà atto che il Soggetto gestore ha provveduto al deposito presso il Comune di Trento - Servizio Welfare e Coesione sociale di copia della/e polizza/e assicurativa/e, a copertura rischi, infortuni e responsabilità civile (RCT/RCO) anche nei confronti del personale operante nell'ambito del servizio, compresi i volontari e gli "esperti per esperienza".
4. Oltre quanto sopra specificato la polizza/e assicurativa/e deve valere anche per il "rischio locativo" di cui agli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile con una somma assicurata per ogni immobile di cui all'art. 4, comma 1. e relative pertinenze di pari almeno ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);
5. E' obbligo del Soggetto gestore rispettare e far rispettare al proprio personale per l'esecuzione del servizio tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m..
6. Il Soggetto gestore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il Soggetto gestore ha l'obbligo di rispettare e di far rispettare a tutto il personale e ai volontari, la riservatezza delle informazioni di cui si venga a conoscenza durante la realizzazione del servizio, impegnandosi a non consentire l'accesso a soggetti non autorizzati a notizie o informazioni inerenti i dati trattati nell'ambito degli interventi.
2. Il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
3. In relazione alla presente convenzione, il Comune di Trento e il Soggetto gestore sono contitolari del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione. Le finalità e i mezzi del trattamento sono disciplinati

congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27.04.2016, n. 2016/679.

Art. 13 - Codice di comportamento e disposizione anticorruzione

1. Il Soggetto gestore è tenuto nella realizzazione del servizio al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 380 del 27.12.2022 (rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale) e dovrà impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e partner il suddetto Codice, pena la risoluzione della convenzione e la decadenza dal contributo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto gestore si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione delle attività finalizzate alla realizzazione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo.
3. Il Soggetto gestore con la stipula della presente convenzione attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 14 - Altri obblighi del Soggetto gestore

1. Viene assicurata dal Soggetto gestore massima diligenza nella realizzazione del servizio, garantendo la pubblicazione sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dell'entità dei contributi,

sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

2. Il Soggetto gestore, autorizzato e accreditato, si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.
3. Al termine di ogni quadrimestre il Soggetto gestore è tenuto a presentare al Comune dei report sintetici contenenti le prestazioni erogate e le persone beneficiarie degli interventi previsti dalla presente convenzione; il contenuto, i dati e le modalità di elaborazione dei report sono definiti dal Gruppo di regia di cui all'art. 5.
4. Il Soggetto gestore assicura in ogni caso, per tutta la durata della convenzione, una piena e fattiva collaborazione per la rendicontazione dei beneficiari e delle prestazioni e la trasmissione di tutti i dati necessari secondo gli standard richiesti dal Comune, nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 12 della presente convenzione.

Art. 15 - Vicende soggettive del Soggetto gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti

di cui all'art. 3 del bando.

2. Nei sessanta giorni successivi il Comune di Trento può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e il Comune di Trento procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. 16 - Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto gestore decade dal contributo:
 - a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) in caso di inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione;
 - c) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 15, comma 2. della presente convenzione.
2. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto gestore deve essere comunicata al Comune di Trento – Servizio Welfare e Coesione sociale con un anticipo di almeno 6 (sei) mesi.
3. In caso di revoca/sospensione (totale o parziale) del contributo da parte del Comune di Trento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sottoscrizione

della presente convenzione, si applica quanto previsto all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. In caso di inadempimento rispetto alla realizzazione dell'attività o del progetto oggetto di contributo, l'Amministrazione si riserva il potere di revocare in tutto o in parte l'erogazione del contributo, in dipendenza della gravità dell'inadempimento, come previsto all'art. 15, comma 1. del Bando.
5. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto gestore si obbliga a mettere a disposizione il personale coinvolto per la realizzazione del servizio al Comune di Trento o al soggetto eventualmente individuato dallo stesso in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo Soggetto gestore.
6. È fatto obbligo al Soggetto gestore di mantenere il Comune di Trento sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento delle attività previste dal servizio.

Art. 17 - Revisione della convenzione - maggiorazione dei contributi

1. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa del Comune, tenuto conto sia dell'andamento del servizio, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dell'attività in essere. La revisione è effettuata attraverso una progettazione congiunta tra il Comune e il Soggetto gestore di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web del Comune di Trento utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. Tale progettazione si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale

non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio comunale.

2. I contributi di cui all'art. 9 potranno essere maggiorati anche a seguito di rinnovi del contratto collettivo nazionale (CCNL) di riferimento e del contratto collettivo provinciale (CCPL). I maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono riconosciuti al Soggetto gestore, con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili a bilancio.
3. Con il provvedimento di integrazione dei contributi annui di cui al comma 2. sono altresì stabilite le relative modalità di erogazione della maggiorazione dovuta, che può avvenire in via anticipata anche in un'unica soluzione, riservando in ogni caso a rendicontazione finale la quota prevista a saldo. In sede di rendicontazione annuale l'ente gestore rappresenta a bilancio la spesa complessivamente sostenuta comprensiva degli aumenti per i rinnovi contrattuali corrisposti al personale dipendente. Tale spesa viene finanziata dal Comune con le modalità indicate all'art. 9, e in ogni caso nel limite massimo di quanto complessivamente assegnato (contributo annuo previsto maggiorato con la quota assegnata per il riconoscimento dell'aumento del rinnovo contrattuale). Rimane fermo quanto stabilito all'art. 9 comma 9., ovvero nel caso in cui la differenza tra il totale delle spese sostenute e ritenute ammissibili e le eventuali entrate rendicontate dal Soggetto gestore risulti superiore all'importo del contributo concesso (comprensivo dell'eventuale maggiorazione), il contributo viene rideterminato in modo da garantire che non venga conseguito alcun utile.
4. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti nazionali e provinciali connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. 18 - Obblighi di tracciabilità

1. Il Soggetto gestore, a pena di nullità della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora il Soggetto gestore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione procedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.
5. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP) comunicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Segnalazione di illeciti

1. Il Soggetto gestore prende atto che il Comune di Trento ha adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 16 di data 29 gennaio 2024 un atto

organizzativo sulla procedura di segnalazione di illecito e ha messo a disposizione dei segnalanti di cui all'art. 3 del detto atto organizzativo, tra cui rientrano anche i soggetti beneficiari di contributo, un applicativo informatico dedicato per l'inoltro di dette segnalazioni, presente nel [sito](#) internet istituzionale.

2. Il Soggetto gestore si impegna a dare diffusione di tale previsioni a tutti i soggetti elencati nel sopracitato art. 3, in quanto destinatari della disciplina di tutela prevista dal d. lgs 24/2023, con idonee clausole contrattuali ovvero altri mezzi di informazione.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto gestore.